

Comune di Montenero di

Bisaccia

Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. –
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. –
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 04.07.2014

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE
per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali.
Istituzione della DE.C.O. - Denominazione Comunale di Origine

- Art.1 Oggetto e finalità
- Art.2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della DE.C.O.
- Art. 5 Registro DE.C.O.
- Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della DE.C.O. ai prodotti locali
- Art.8 Procedura per l'attribuzione della DE.C.O. ai prodotti locali
- Art.9 Commissione comunale per la DE.C.O.
- Art. 10 Utilizzo della DE.C.O.
- Art. 11 Controlli
- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Struttura organizzativa competente
- Art. 14 Iniziative comunali
- Art. 15 Tutele e garanzie
- Art. 16 Norme finali

Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Paese.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Montenero di Bisaccia, rappresentano un vanto del territorio e meritano di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio Comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritano anch'esse di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13, del D.Lgs. n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Montenero di Bisaccia, grazie alle predette iniziative, promuove e lo sviluppo del territorio, attraverso il sostegno alle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale; riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali presenti nel territorio Montenerese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione,

Art. 2 **Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio Comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b. dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c. dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d. della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento Comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e. dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;
 - f. del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
 - g. del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto, derivante da attività agro-alimentare o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agro-alimentare, ottenuto o realizzato sul territorio Comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 **Istituzione della D.E.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la D.E.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale di Montenero di Bisaccia.

2. Attraverso la DE.C.O. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. *Le DE.C.O. sono di esclusiva proprietà del Comune di Montenero di Bisaccia. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.*

Art. 5

Istituzione del Registro DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, che ottengono la DE.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (DE.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la DE.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi dell'atto che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
3. L'iscrizione può essere concessa per i prodotti agro-alimentari tipici locali.
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro DE.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Montenero di Bisaccia.
5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la DE.C.O. anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
6. Una stessa impresa può ottenere la DE.C.O. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto DE.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a. dei prodotti DE.C.O.;
 - b. dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c. di altri prodotti tipici locali;
 - d. di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato con determinazione del responsabile del Settore competente ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno tre anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della DE.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della DE.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o da essi derivati.
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Commissione di cui all'art 9 del presente regolamento, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio

comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro DE.C.O. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.C.O., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro DE.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e/o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O., presentano quindi al Comune richiesta scritta;
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - c) la descrizione dei locali di lavorazione.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro DE. C. O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

Art. 9

Commissione comunale per la DE.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco o da un assessore da questi incaricato, e ne fanno parte:
 - n. 1 tecnico della produzione agro-alimentare che la presiede;
 - n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore commerciale;
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro DE.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria, la Commissione deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro DE.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della DE.C.O.
10. L'iscrizione delle imprese nel registro DE.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. L'iscrizione nel registro DE.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto DE.C.O.

Art. 10

Utilizzo della DE.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della denominazione "DE.C.O." alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattiva nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 9.

3. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione DE.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 11 Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione DE.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare L'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti DE.C.O.

Art. 12 Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della DE.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.C.O.;
 - c. la perdita dei requisiti richiesti;
 - d. l'uso difforme o improprio della denominazione DE.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento DE.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13 Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore al quale sono assegnate le competenze in materia di Attività Produttive.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli precedenti.
3. Il responsabile del procedimento cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 14 Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela delle DE.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle culture e culture tradizionali.

Art. 15 Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16 Norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 24-06-2014

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO DOTT. PAOLO BORGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
DOMENICO PORFIDO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 11.07.2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Montenero di Bisaccia, 11.07.2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Montenero di Bisaccia, 11.07.2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.07.2014 perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA